

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Statuto di Associazione Sportiva dilettantistica non riconosciuta aggiornato alle disposizioni di cui all'art.90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'art. 1 della legge 21 maggio 2004, n. 128, di conversione del D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

- Art. 1 Denominazione e sede.

*A Norma dell'art.18 della costituzione italiana e dell'art. 36,37 e 38 del C.C. è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, **denominata***
TENNIS CLUB BORGIO SAN LORENZO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA.

*L'associazione ha sede legale in Borgo San Lorenzo (FI) via Pietro Caiani
n. 33.*

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

- Art. 2 Oggetto e scopi

*L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero,apolitico,aconfessionale
e non ha fini di lucro.*

L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o di enti riconosciuti da questi delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva del TENNIS a carattere dilettantistico , nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. L'Associazione si propone inoltre i seguenti scopi:

- la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra i soci ;*
- l'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni sportive, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;*
- l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;*
- la gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;*
- la realizzazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, ludoteca, videoteca, bar interno ecc. ;*
- l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;*
- la edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate.*

L'associazione può esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

- Art.3 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

-Art. 4 Soci

Sono Soci coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 14° anno di età, che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro e, dietro pagamento della quota associativa annuale, con la consegna della tessera.

- Art. 5 Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

- del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;*
- dell'elettorato attivo o passivo;*
- del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.*

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

-Art. 7 Recesso, esclusione

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;*
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale;*
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;*
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.*

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

Art. 8 Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- *dalle quote associative versate annualmente dagli associati;*
- *da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati, e internazionali;*
- *dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;*
- *da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dall'art. 2 del presente statuto;*
- *attività di carattere commerciale e produttivo;*
- *da ogni altro tipo di entrate.*

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale.

Art. 9 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea dell'Associazione;*
- *il Consiglio Direttivo;*

- *il Presidente del Consiglio Direttivo;*
- *il Collegio dei Revisori dei Conti.*

Art. 10 Assemblea dei Soci

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinarie e straordinarie. E composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- *l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;*
- *l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;*
- *la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;*
- *la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;*
- *l'approvazione dei regolamenti interni;*
- *la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.*

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- *le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;*
- *lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.*

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del

rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta, inoltre, al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno.

Art. 11 Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;*
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.*

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 12 Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra soci, un segretario e se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea.

*Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci. **E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.***

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al consiglio direttivo spetta:

a) la gestione dell'associazione;

- b) *il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;*
- c) *deliberare sull'ammissione dei soci;*
- d) *convocare l'assemblea;*
- e) *determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;*
- f) *predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;*
- g) *predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;*
- h) *nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;*
- i) *adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;*
- j) *deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.*

Art. 16 Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 17 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Possano essere nominati revisori anche i non soci.

Art. 18 Esercizio Sociale- bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- ***Il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;***
- ***Il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.***

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli stessi associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Art. 19 Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- *Il libro soci;*
- *Il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;*
- *Il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;*
- *Il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;*
- *Il libro giornale della contabilità sociale;*

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

Art. 20 Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto , con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione

deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

*In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. **Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' comunque previsto, sempre dopo aver estinto le pendenze amministrative che il ricavato del patrimonio sociale una volta liquidato sia devoluto interamente ad opere di beneficenza.***

Art. 21 Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 22 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.